# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **60**

adunanza del **27/09/2012**

***OGGETTO:***

Approvazione Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2012.

| **Consiglieri presenti alla votazione** | |
|---|---|
| Emilio Bonifazi | * |
| Lecci Paolo | * |
| Lolini Mario | * |
| Panfi Roberto | * |
| Quercioli Mara | * |
| Bartolini Simone | * |
| Tancredi Veronica | * |
| D'Alise Biagio | * |
| Piandelaghi Daniela | * |
| Migliaccio Pietro | * |
| Biliotti Saimo | * |
| Laurenti Stefania | * |
| Mascagni Lorenzo | * |
| Tinacci Riccardo | * |
| Daviddi Maria Chiara | * |
| Rosini Stefano | * |
| Giorgi Francesco | * |
| Cossu Maurizio | * |
| Marchetti Simone | * |
| Tonelli Iacopo | * |
| Treglia Marcello | * |

| | |
|---|---|
| Citerni Cristina | * |
| Buzzetti Davide | * |
| Cerboni Giacomo | * |
| Angelini Pier Francesco | * |
| Rossi Fabrizio | * |
| Agresti Luca | * |
| Colomba Luigi | * |
| Pacella Cosimo | * |
| Megale Riccardo | * |
| Ulmi Andrea | * |
| Gori Giacomo | * |
| Felicioni Massimo | - |

| | |
|---|---|
| Presidente | Paolo LECCI |
| Segretario | Mario VENANZI |
| Scrutatori | Maurizio COSSU |
| | Simone BARTOLINI |
| | Giacomo GORI |

# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. **60**

## adunanza del **27/09/2012**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012.

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo.

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D. L. n. 16/2012.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

VISTO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986), per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino a un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono, altresì, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012.

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, deliberazioni che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16quater, del D. L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012, il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 agosto 2012 e il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012 che ha differito il suddetto termine al 31/10/2012.

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 12bis, del D. L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni.

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere dalla predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda, pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato. Esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in maniera facoltativa, anche in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima, a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari), l'aliquota di base di cui al comma 6 primo periodo dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Stesso trattamento fiscale viene riservato alle pertinenze dell'abitazione principale ed, in particolare, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D. L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011); a tale fattispecie, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo.

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Grosseto, subiranno nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D. L. n. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D. L. n. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D. L. n. 201/2011, il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote dell'imposta municipale propria, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato potrà provvedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della

detrazione stabilite dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover modificare le aliquote del tributo come di seguito indicato:

- aliquota di base: **0,86%**, di cui all'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011, da applicarsi per le aree edificabili e per tutte le fattispecie residuali non ricomprese nelle aliquote di seguito elencate;

- aliquota: **0,44%** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- aliquota: **0,10%** di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. n. 201/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota: **0,56%** per i terreni;

- aliquota: **0,76%** per:

  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratto regolarmente registrato ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **1,06%** per gli immobili utilizzati da Istituti di credito, cambio e assicurazione;

- aliquota: **1,06%** per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non locate per le quali non risultino in essere contratti registrati. Sono ricomprese nella presente fattispecie:

  - quelle tenute a disposizione;
  - quelle oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno);
  - quelle sulle quali i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale per i quali le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile), non usufruiscono delle agevolazioni per l'abitazione principale;

- aliquota: **0,76%** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane.

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2012 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino a un importo massimo di € 400,00.

DATO ATTO che, comunque, rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D. L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che, a norma dell'art.13, comma 15, del D. L. n. 201/2011: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto*

*con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni adottate dagli Enti riguardo l'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

**DELIBERA**

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:

- aliquota di base: **0,86%**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi per le aree edificabili e per tutte le fattispecie residuali non ricomprese nelle aliquote di seguito elencate;

- aliquota: **0,44%** di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- aliquota: **0,10%** di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota: **0,56%** per i terreni;

- aliquota: **0,76%** per:

  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratto regolarmente registrato ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **1,06%** per gli immobili utilizzati da Istituti di credito, cambio e assicurazione;

- aliquota: **1,06%** per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non locate per le quali non risultino in essere contratti registrati. Sono ricomprese nella presente fattispecie:

  ◆quelle tenute a disposizione;

  ◆quelle oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno);

  ◆quelle sulle quali i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale per i quali le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile), non usufruiscono delle agevolazioni per l'abitazione principale;

- aliquota: **0,76%** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane.

2) Di confermare, per l'anno 2012, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante

nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino a un importo massimo di € 400,00.

3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.

4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012 in premessa richiamata.

# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **60**

adunanza del **27/09/2012**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 4/09/2012.

Richiamato il dibattito precedente *(v. delib. 59)*, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 22 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Tancredi, Tinacci, Rosini, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli, Treglia, Buzzetti e Citerni) e 10 contrari (Agresti, Angelini, Cerboni, Lolini, Rossi, Colomba, Megale, Pacella, Ulmi e Gori), espressi dai consiglieri presenti.

**IL PRESIDENTE**
**Paolo Lecci**

**IL SEGRETARIO GENERALE**
**Mario Venanzi**

pag. _____ di _____ Deliberazione C.C. n. 60 / 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Mario Venanzi

Grosseto, lì 10/10/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Mario Venanzi